

D.M. 14 settembre 1994, n. 667 ⁽¹⁾.

Regolamento concernente la individuazione della figura e relativo profilo professionale del tecnico audiometrista.

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 3 dicembre 1994, n. 283.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto l'art. 6, comma 3, del [decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502](#), recante: «Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della [legge 23 ottobre 1992, n. 421](#)», nel testo modificato dal [decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517](#);

Ritenuto che, in ottemperanza alle precitate disposizioni, spetta al Ministro della sanità di individuare con proprio decreto le figure professionali da formare ed i relativi profili, relativamente alle aree del personale sanitario infermieristico, tecnico e della riabilitazione;

Ritenuto di individuare con singoli provvedimenti le figure professionali;

Ritenuto di individuare la figura del tecnico audiometrista;

Visto il parere del Consiglio superiore di sanità, espresso nella seduta del 22 aprile 1994;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nella adunanza generale del 4 luglio 1994;

Vista la nota in data 13 settembre 1994 con cui lo schema di regolamento è stato trasmesso, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della [legge 23 agosto 1988, n. 400](#), al Presidente del Consiglio dei Ministri;

Adotta il seguente regolamento:

1. È individuata la figura professionale del tecnico audiometrista con il seguente profilo: il tecnico audiometrista è l'operatore sanitario che, in possesso del diploma universitario abilitante, svolge la propria attività nella prevenzione, valutazione e riabilitazione delle patologie del sistema uditivo e vestibolare, nel rispetto delle attribuzioni e delle competenze diagnostico-terapeutiche del medico.

2. L'attività dell'audiometrista è volta all'esecuzione di tutte le prove non invasive, psico-acustiche ed elettrofisiologiche di valutazione e misura del sistema uditivo e vestibolare ed alla riabilitazione dell'handicap conseguente a patologia dell'apparato uditivo e vestibolare.

3. Il tecnico audiometrista:

a) opera, su prescrizione del medico, mediante atti professionali che implicano la piena responsabilità e la conseguente autonomia;

b) collabora con altre figure professionali ai programmi di prevenzione e di riabilitazione delle sordità utilizzando tecniche e metodologie strumentali e protesiche.

4. Il tecnico audiometrista svolge la sua attività professionale in strutture sanitarie, pubbliche o private, in regime di dipendenza o libero-professionale.

2. 1. Il diploma universitario di tecnico audiometrista, conseguito ai sensi dell'art. 6, comma 3, del [decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502](#) ⁽²⁾, e successive modificazioni, abilita all'esercizio della professione.

[\(2\)](#) Riportato alla voce Sanità pubblica.

3. 1. Con decreto del Ministro della sanità di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica sono individuati i diplomi e gli attestati, conseguiti in base al precedente ordinamento, che sono equipollenti al diploma universitario di cui all'art. 2 ai fini dell'esercizio della relativa attività professionale e dell'accesso ai pubblici uffici.
